

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Le “Condizioni Generali di Acquisto” qui di seguito riportate debbono intendersi a tutti gli effetti parte integrante dell’ordine di acquisto. Qualsiasi clausola aggiunta dall’Acquirente nel testo dell’ordine di acquisto avente uguale titolo, annulla e sostituisce in tutto o in parte la corrispondente clausola delle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

NOTA: Nelle presenti Condizioni di Acquisto per “Acquirente” si intende la società G.L.F. TURBINE Srl, mentre per “Venditore” il fornitore designato; l’Acquirente ed il fornitore vengono anche definiti individualmente come ‘Parte’ e collettivamente come ‘Parti’.

ARTICOLO 1 - CORRISPONDENZA

Tutta la corrispondenza farà sempre riferimento al numero dell’ordine d’acquisto dell’Acquirente e sarà indirizzata, ad esclusione delle fatture, all’Ufficio Acquisti, come indicato nell’ordine di acquisto stesso.

ARTICOLO 2 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

E’ responsabilità del fornitore verificare che la documentazione in possesso per l’espletamento della fornitura sia completa ed aggiornata secondo quanto indicato nell’ordine-colonne DOC.APPL. e REV.; nonché è responsabilità del fornitore seguire le indicazioni indicate nel Q.C.P e nel P.R.A. (inseriti con nota in ordine) per i particolari la cui fornitura è soggetta a quest’ulteriore documentazione.

ARTICOLO 3 - CONFERMA E ACCETTAZIONE DELL’ORDINE DI ACQUISTO

Il venditore dovrà inviare all’Acquirente il modulo di accettazione dell’ordine di acquisto, debitamente timbrato e firmato a conferma della sua accettazione, entro 20 giorni dalla data dell’ordine di acquisto. Le condizioni di cui gli articoli n° 3-6-7-9-11-12-15- 16-17-18-21-22-23-24-25-26, di cui alle presenti condizioni generali di acquisto, indicati nel suddetto modulo, dovranno essere specificatamente approvate dal Venditore in accordo con l’articolo 1341 del C.C..

Le firme saranno apposte da persone debitamente autorizzate dal Venditore stesso.

Non saranno accettati altri sistemi di conferma degli ordini.

ARTICOLO 4 - SPEDIZIONI

Il Venditore, salvo indicazioni contrarie, dovrà utilizzare i trasportatori e/o gli spedizionieri indicati nell’ordine. In caso di inosservanza, l’Acquirente provvederà ad addebitare al Venditore le spese sostenute. Il Venditore, qualora fosse autorizzato dall’Acquirente ad effettuare direttamente le spedizione, dovrà utilizzare il mezzo più documentate mediante regolari fatture.

Lo svincolo del materiale si intende eseguito con riserva di controllo. Nel caso di resa “franco destinazione” la qualità e il peso riconosciuti sono quelli rilevati all’arrivo negli stabilimenti dell’Acquirente o nei luoghi da esso indicati.

ARTICOLO 5 - IMBALLAGGIO

Il Venditore dovrà provvedere ad un adeguato imballaggio dei materiali oggetto della fornitura, secondo quanto specificato nell’ordine di acquisto, oppure, se non specificato nell’ordine, secondo le migliori tecniche generalmente applicate nel commercio, in maniera tale da garantire che i componenti sciolti possano essere facilmente controllati e i pezzi di macchina lavorati non siano danneggiati durante il trasporto. In ogni caso il Venditore sarà interamente responsabile per tutti i danni subiti dal materiale per imballaggio non idoneo e dovrà risarcire l’Acquirente per tutte le conseguenze derivanti. I materiali che per dimensione o peso non permettessero un imballo idoneo, dovranno essere sistemati su pianali, pallet, o comunque appoggiati su traverse di spessore adeguato in modo da permettere il sollevamento e lo scarico in condizioni di sicurezza. I mezzi che giungessero a destinazione presentando difficoltà di scarico, non saranno accettati e verranno rimandati al mittente.

Il Paese di origine di tutto il materiale spedito attraverso frontiere internazionali dovrà essere indicato in un luogo visibile, in modo leggibile, indelebile e permanente se permesso dalla natura dell’articolo o del contenitore, al fine di indicare chiaramente all’acquirente ed alla Dogana l’origine del materiale. Il peso netto e quello lordo, il luogo d’imbarco, il tipo di imballaggio, i punti di aggancio in caso di spedizione di materiale. Ciascun imballaggio dovrà essere contrassegnato o etichettato indicando almeno i seguenti dati: ragione sociale del Fornitore, numero dell’ordine di acquisto, codice materiale e quantità di quanto contenuto, peso lordo/netto in kg. destinazione.

ARTICOLO 6 - TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna si intendono vincolanti ed essenziali e conseguentemente non sono consentite proroghe senza la preventiva approvazione scritta dell’acquirente. Fatto salve condizioni diverse, specificatamente indicate nell’ordine di acquisto. Il venditore sarà considerato responsabile per danni e per i costi causati all’acquirente derivanti da ritardi nelle consegne a meno che tali ritardi siano causati da eventi di forza maggiore. Senza in alcun modo limitare o modificare quanto sopra, resta salvo comunque il diritto dell’acquirente di cancellazione dell’ordine di acquisto in caso di ritardo nelle consegne causato dal Venditore. Inoltre, il Venditore non assumerà impegni o prenderà accordi che portino a forniture di materiali in eccesso alle quantità stabilite nell’ordine d’acquisto.

Nel caso in cui il fornitore non riesca a rispettare la data di consegna indicata nell'ordine di acquisto, a meno che ciò non sia giustificato da una valida causa di forza maggiore, il fornitore sarà considerato responsabile per i danni risultanti da questo ritardo e l'acquirente potrà chiedere al fornitore di pagare la penale così calcolata: 1% dell'ammontare totale dell'ordine di acquisto per ogni intera settimana di ritardo (o per qualsiasi porzione di essa) fino ad un massimo del 10% dell'ammontare totale dell'ordine di acquisto.

ARTICOLO 7 - RISERVATEZZA E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

a) "Proprietà intellettuale" indica tutti i diritti di proprietà intellettuale e tutti i diritti di proprietà relativi inclusi, senza limitazione, tutti i diritti di inventiva e di autore, le invenzioni, i brevetti, le applicazioni per brevetti e know-how di ogni prodotto, processo, metodo, macchina, manifattura, disegno, composizione di materia, o qualsiasi nuovo o utile miglioramento degli stessi, come pure diritti d'autore, marchi di fabbrica, marchi di servizi e di tutti i segreti commerciali, programmi per computer, dati e database relativamente al materiale di ciascun ordine di acquisto;

b) "Informazione proprietaria" indica tutte le informazioni che vengono rivelate o rese disponibili al Fornitore con riferimento al materiale dell'ordine di acquisto, sia marcata come riservata oppure no, trasmessa oralmente o per iscritto e le informazioni tecniche ottenute dall'acquirente oppure prodotte per la prima volta dal fornitore o dall'acquirente nell'esecuzione dell'ordine di acquisto;

c) "Informazione Tecnica" significa informazione tecnica e dati, sia documentati che non documentati relativi a materiale relativi a ciascun ordine di acquisto, includendo senza limitazioni design, fabbricazione, informazioni su assemblaggio e manutenzione, disegni, specifiche delle prestazioni, specifiche dei materiali, metodi, pratiche, files per computer e software, così come pure loro modifiche, revisioni e miglioramenti. L'informazione tecnica esclude specificamente standard di design, metodi, software sviluppati dal fornitore senza l'uso dei fondi dell'acquirente prima delle attività del fornitore previste dall'ordine di acquisto e delle quali non sia richiesta la consegna all'acquirente in base all'ordine di acquisto stesso.

Riservatezza. Il fornitore e il personale del fornitore dovranno mantenere riservati e dovranno salvaguardare e non divulgare a terze parti l'"informazione proprietaria" a meno che non espressamente autorizzati a farlo dall'acquirente. Il fornitore riconosce e accetta la natura riservata di qualsiasi "informazione proprietaria" e riconosce il danno irreparabile che potrebbe derivare all'acquirente se essa fosse divulgata ad una terza parte o se fosse utilizzata per propositi non autorizzati, senza il previo consenso scritto dell'acquirente. Il fornitore accetta di utilizzare ogni "informazione proprietaria" solo per condurre affari con l'acquirente, secondo le modalità contemplate nel presente articolo. Il fornitore dovrà fare in modo di mantenere confidenziali le informazioni proprietarie dell'acquirente e di prevenirne la divulgazione a terze parti degli stessi. Il fornitore limiterà la divulgazione di qualsiasi informazione proprietaria unicamente al personale del fornitore che abbia necessità di conoscerle e dovrà vincolare tale personale agli obblighi di riservatezza. Al completamento o alla cessazione dell'ordine di acquisto, o su richiesta dell'acquirente, il fornitore dovrà prontamente restituire tutti i materiali facenti parte di tale informazione proprietaria ed ogni copia di questa. Informazioni non coperte. Le parti concordano che gli obblighi del fornitore nei confronti del trattamento, della divulgazione, della riproduzione e dell'utilizzazione di tale "informazione proprietaria" non sono applicabili alla porzione/i di informazione proprietaria che: a) sia di pubblico dominio prima della sua ricezione da parte del fornitore o dopo la data di ricezione senza violazione dell'ordine di acquisto da parte del fornitore; b) sia nota, come evidenziato dalla documentazione, al fornitore prima della rivelazione da parte dell'acquirente allo stesso; c) il fornitore potrebbe divulgare previa approvazione scritta dell'acquirente; o d) sia divulgata senza restrizione al fornitore da una terza parte avente il diritto a farlo in buona fede, senza violazione dell'ordine di acquisto da parte del fornitore.

Informazioni del fornitore. A meno che non diversamente specificato nell'ordine di acquisto, l'informazione di qualsiasi tipo rivelata all'acquirente dovrà essere considerata essere stata divulgata senza obblighi finanziari o di altro tipo a carico dell'acquirente per mantenere la stessa riservata, e l'acquirente avrà il diritto di usare e divulgare tale informazione senza alcun compenso oltre a quello eventualmente specificato nell'ordine di acquisto.

Diritti di proprietà intellettuale. Il fornitore accetta di trasferire ed assegnare all'acquirente e ai suoi designati, senza ulteriore compenso, l'intero diritto, titolo, proprietà ed interesse, in ogni parte del mondo, con riferimento a: a) tutta l'informazione tecnica specificamente prodotta dal fornitore nell'esecuzione dell'ordine di acquisto; b) tutta la proprietà intellettuale specificamente derivante dalle attività del fornitore nell'esecuzione dell'ordine di acquisto; c) tutta la proprietà intellettuale relativa a qualsiasi materiale da consegnare in base all'esecuzione dell'ordine di acquisto; d) ogni creazione ed invenzione eseguita mediante l'utilizzo di attrezzature, forniture, installazioni materiali e/o informazione proprietaria dell'acquirente o delle sue affiliate. L'informazione tecnica e la proprietà intellettuale relative all'esecuzione dell'ordine di acquisto e tutelabili con il diritto d'autore o con brevetti apparterranno esclusivamente all'acquirente. Il fornitore inoltre concorda nell'informare e nell'assistere l'acquirente con ogni mezzo appropriato al fine di ottenere una adeguata protezione legale in relazione all'informazione tecnica ed alla proprietà intellettuale

trasferita ed assegnata all'acquirente, includendo senza limitazione la testimonianza in ogni processo legale, la firma di tutti i documenti legali, facendo tutti i giuramenti necessari e presentando tutti i ricorsi, le deleghe e gli altri strumenti giuridici. Il Fornitore dovrà, per proprio conto, tenere indenne e difendere l'acquirente da ogni reclamo, processo o altro procedimento intentato contro l'acquirente da parte di terzi e basato sulle affermazioni che il lavoro eseguito dal fornitore nell'esecuzione dell'ordine di acquisto costituisce violazione di brevetti, diritti d'autore, segreti industriali, informazioni riservate o altri diritti di proprietà intellettuale di proprietà del terzo stesso. Il fornitore senza l'autorizzazione scritta dell'acquirente, non potrà divulgare né utilizzare, durante il lavoro con l'acquirente, alcun segreto o informazione riservata di altre parti, o incorporare in materiale da consegnare all'acquirente in base all'ordine di acquisto: a) qualsiasi software, applicazione, o componenti o altri materiali soggetti a diritti di Proprietà Intellettuale posseduti da qualsiasi altra parte diversa dall'acquirente; o b) qualsiasi software, applicazione o componenti funzionalmente dipendenti dall'utilizzazione dell'acquirente della Proprietà Intellettuale di terze parti.

Pubblicità. Il fornitore non dovrà fare alcuna dichiarazione, non dovrà scattare o rilasciare alcuna fotografia (eccetto che per propositi interni al fine di adempiere i servizi e/o creare il materiale da consegnare), né dovrà rilasciare alcuna informazione riguardante l'ordine d'acquisto o parte di esso o riguardante le sue relazioni commerciali con l'acquirente, a nessun membro del pubblico, della stampa, di società o di altra persona giuridica, ad eccezione di quanto concesso dalla legge applicabile, da ingiunzione o da ordine amministrativo, senza il previo consenso scritto dall'acquirente. Se il fornitore ritiene di essere obbligato dalla legge o dall'autorità governativa ad effettuare una qualsiasi di tali dichiarazioni, il fornitore lo dovrà notificare prontamente all'Acquirente e dovrà cooperare con l'Acquirente al fine di assicurarsi la loro più appropriata confidenzialità.

ARTICOLO 8 - PROPRIETA' DELL'ACQUIRENTE

Durante l'esecuzione dell'ordine di acquisto gli strumenti, l'equipaggiamento o il materiale ad ogni descrizione eventualmente forniti dall'acquirente al fornitore o specificamente pagati dall'acquirente, incluso qualsiasi pezzo in sostituzione di questi o qualsiasi materiale allegato a questi, saranno e rimarranno di proprietà dell'acquirente. Tale materiale e, quando praticabile, ogni singolo componente di questi, dovrà essere marcato comunque adeguatamente identificato dal fornitore come proprietà dell'acquirente e dovrà essere immagazzinato al sicuro, separatamente rispetto al materiale di proprietà del fornitore.

Il materiale oggetto della proprietà, mentre è sotto il controllo del fornitore, dovrà essere custodito a rischio del fornitore a sue spese per un ammontare equivalente al costo della sostituzione o della sua perdita e dovrà essere pronto ad essere spostato su richiesta scritta dell'acquirente e in tal caso il fornitore dovrà preparare tale materiale per la spedizione e lo dovrà riconsegnare a sue spese all'acquirente nella stessa condizione originariamente ricevuta dal fornitore, eccetto il ragionevole uso e consumo.

ARTICOLO 9 - CESSIONE DI CREDITI

La cessione del credito, gli ordini di riscossione specifici o altri sistemi di delega dei pagamenti non sono consentiti senza preventiva ed espressa approvazione dell'acquirente.

ARTICOLO 10 - PRODOTTI NOCIVI

Il Venditore garantisce che i prodotti non sono classificabili (allegato 1 direttiva 67/548/CEE) con le seguenti frasi di rischio:

R 45 " può provocare il cancro"

R 49 "Può provocare il cancro per inalazione"

Nel caso di avvenuta classificazione successiva alla vendita si impegna a comunicarlo immediatamente in forma scritta all'ufficio sicurezza e ambiente della G.L.F. turbine

ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Risoluzione senza motivo specifico. L'acquirente avrà sempre il diritto di risolvere l'ordine di acquisto e dovrà comunicare tale decisione al fornitore con un preavviso di 30 giorni. Una volta risolto, l'acquirente e il fornitore potranno negoziare eventuali spese di risoluzione in cui sia necessariamente incorso il fornitore come diretta conseguenza della risoluzione. Tali spese dovranno essere ragionevoli, giustificate e documentate e dovranno essere considerate come unica e finale compensazione dovuta al fornitore per causa della risoluzione. Dal momento dell'avvenuto pagamento da parte dell'acquirente delle spese di risoluzione, il titolo della proprietà del materiale fornito, inclusi i manufatti e gli articoli di produzione e la relativa documentazione, già prodotti o in produzione, sarà concordato tra le parti in base alla situazione contingente che si verrà a creare. Per il periodo durante il quale il materiale sopra menzionato rimarrà fisicamente presso gli stabilimenti del fornitore, il fornitore sarà ritenuto direttamente responsabile per la sua buona conservazione e custodia.

Risoluzione per inadempimento del fornitore. Nel caso in cui il fornitore non soddisfi i suoi obblighi derivanti dall'ordine di acquisto e da queste Condizioni Generali di Acquisto (incluso il caso di fornitura di materiale difettoso, di non conformità del materiale alle specifiche indicate, di ritardi nelle consegne) l'acquirente potrà, previa notifica di risoluzione per inadempimento, risolvere tutto o parte dell'ordine di acquisto senza alcuna

responsabilità né il pagamento di alcuna spesa di risoluzione, fatto salvo il materiale spedito ed accettato entro un ragionevole periodo di tempo dopo tale risoluzione. Il fornitore dovrà continuare ad eseguire l'ordine di acquisto per le eventuali parti non risolte.

Risoluzione per fallimento o insolvenza del fornitore. Se un procedimento di fallimento o di insolvenza viene intentato nei riguardi del fornitore allora acquirente avrà la facoltà, previa notifica di risoluzione per inadempimento, di risolvere tutto o parte dell'ordine di acquisto senza alcuna responsabilità né il pagamento di alcuna spesa di risoluzione, ad eccezione del materiale, spedito ed accettato entro un ragionevole periodo di tempo dopo tale risoluzione.

Il presente articolo deve essere inteso in aggiunta a qualsiasi altro diritto e rimedio garantito dalla legge applicabile, incluso il risarcimento per qualsiasi danno documentato eventualmente sofferto dall'acquirente in relazione al presente articolo.

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Fornitori italiani. Ogni controversia che si origina o è in collegamento con l'ordine, compresa ogni questione circa la sua esistenza, validità o cessazione, sarà risolta, se possibile, attraverso una negoziazione tra le parti. Se una risoluzione non potrà essere raggiunta attraverso la negoziazione, allora la controversia verrà infine risolta seguendo le regole dell'arbitrato previsto nelle procedure del codice civile italiano ("arbitrato rituale") da tre arbitri incaricati in accordo alle suddette regole.

L'arbitrato sarà condotto in italiano e la sede arbitrale sarà Ancona (Italia). Gli arbitri applicheranno la legge italiana, escludendo le regole legali in contrasto. La decisione degli arbitri sarà finale ed impegnativa per le parti.

Fornitori non italiani. Nel caso di controversia che sorga da, o in relazione con, il contratto, compresa ogni questione circa la sua esistenza, validità o cessazione, le parti dovranno inizialmente cercare di risolvere tale controversia attraverso la mediazione in conformità con la Procedura di Mediazione LCIA, la cui procedura si intende per richiamo parte integrante del presente articolo. Se non si riuscirà a risolvere la controversia attraverso la procedura di mediazione entro un periodo di 90 giorni dalla nomina del mediatore, o entro altro periodo di tempo concordato per iscritto tra le parti, allora la controversia verrà definitivamente risolta con arbitrato in conformità con il Procedimento LCIA, la cui Procedura si intende per richiamo parte integrante del presente articolo. Il numero degli arbitri sarà uno e la sede dell'arbitrato sarà Ancona (Italia).

ARTICOLO 13 - SOSPENSIONE DELL'ORDINE

Sarà facoltà dell'Acquirente sospendere temporaneamente, previa notifica al Fornitore, l'ordine tutto o in parte qualora si verificano circostanze tali da determinare un mutamento rilevante delle condizioni che hanno portato alla stipula dell'ordine stesso.

A seguito della ricezione della notifica, il fornitore sospenderà prontamente l'esecuzione del lavoro per il periodo indicato, avendo cura di salvaguardare i lavori ancora in fase di esecuzione ed il materiale, le forniture e le apparecchiature in suo possesso per l'esecuzione del lavoro.

L'acquirente potrà in ogni momento revocare la sospensione, per tutto o parte del lavoro sospeso, mediante notifica al fornitore, specificando la data effettiva della revoca.

Il fornitore, quindi, riprenderà l'esecuzione del lavoro, a partire dalla data specificata nella revoca notificata.

ARTICOLO 14 - PULIZIA E PROTEZIONE

Salvo diverse prescrizioni, i materiali oggetto del presente ordine, prima della spedizione, dovranno essere da parte vostra accuratamente ed adeguatamente puliti e protetti al fine di evitare danni anche alle parti lavorate durante le operazioni di carico/scarico e trasporto ed assicurare la giusta conservazione in normali condizioni di ambiente.

Eventuali responsabilità e danni derivanti da una non adeguata pulizia e protezione delle merci fornite saranno a voi attribuiti e dovranno essere da voi risarciti.

ARTICOLO 15- ASSICURAZIONE

Il Fornitore adotterà tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare qualsiasi danno alle persone e alla proprietà dell'Acquirente e/o di terze parti durante l'esecuzione dei lavori oggetto dell'ordine e, eccetto il caso in cui tali lesioni siano state unica e diretta conseguenza della negligenza dell'acquirente o dei suoi clienti, resta inteso che il fornitore indennizzerà e tutelerà l'Acquirente rispetto a qualunque rivendicazione comunque motivata da un'azione o da un'omissione del fornitore, dei relativi suoi agenti, durante l'esecuzione dell'ordine, dovrà accendere a proprie spese un'assicurazione generale contro tutti i rischi, di completo gradimento dell'acquirente e dovrà fornire, su richiesta dell'acquirente, il relativo certificato rilasciato dal proprio assicuratore o propri assicuratori in cui si attesti che la copertura assicurativa è in atto. Il Venditore si impegna altresì a non annullare o modificare i termini dell'assicurazione senza preventiva autorizzazione da parte dell'acquirente.

Oltre a quanto sopra indicato, il Venditore indennizzerà l'Acquirente per i danni alle persone alla proprietà che deriveranno dall'uso e dalla vendita del materiale, conformemente alla normativa italiana applicabile in fatto di assicurazione delle cose vendute.

ARTICOLO 16 - CERTIFICAZIONE

Ciascun materiale, fornito a fronte del presente ordine, dovrà essere correlato di una copia della sola certificazione richiesta nelle specifiche di fornitura.

Tutta l'ulteriore eventuale certificazione che, in funzione delle richieste delle specifiche, dovrà essere da voi prodotta senza peraltro dover essere inviata a noi, dovrà essere da voi accuratamente archiviata e per un periodo di almeno 5 anni e in caso di ns. eventuale esplicita richiesta ci dovrà essere tempestivamente inviata.

Qualora nelle specifiche di fornitura non compaia la voce "documentazione da inviare all'acquirente" voi dovrete inviarci tutta la certificazione richiesta nelle specifiche.

I certificati dovranno essere redatti in lingua inglese o bilingue italiano/inglese, in mancanza di diversa indicazione in QCP e PRA.

I certificati dovranno avere il timbro "conforme all'originale" "true copy" e con firma in originale della vostra unità controllo qualità attestante la conformità all'originale.

Nel caso di materiali spediti con destinazione stabilimento G.L.F. TURBINE, i certificati dovranno essere inviati congiuntamente ai materiali con lettera di accompagnamento in una busta sigillata indirizzata all'unità coll/arr dello stabilimento di Porto Recanati, e dovranno essere citati nella relativa bolla di accompagnamento merci.

Nel caso di materiali spediti con destinazione diversa dagli stabilimenti G.L.F. TURBINE i certificati dovranno sempre essere spediti all'unità coll/arr del medesimo stabilimento.

Tutta la certificazione inviata dovrà contenere le seguenti informazioni:

- descrizione del componente certificato.
- numero d'ordine, posizione d'ordine, codice materiale G.L.F. TURBINE.
- numero disegno del componente certificato con indice di revisione.
- numero di commessa (eventuale).
- matricola G.L.F. TURBINE. (quando applicabile).
- numero di colata (quando applicabile).
- specifiche di riferimento per le modalità di effettuazione dei controlli e per la valutazione dei risultati.

Nel caso di fornitura di sistemi la certificazione dovrà avere un indice di riepilogo della documentazione fornita.

I certificati dovranno essere redatti con inchiostri di colore nero e la qualità delle copie dovrà essere tale da permettere la riproduzione, la microfilmatura, e la scansione ottica.

Tutta la certificazione da produrre costituisce a tutti gli effetti parte integrante della fornitura del presente ordine.

Il mancato invio della certificazione, potrà costituire motivo per rifiutare i materiali da voi spediti, e qualora a nostro insindacabile giudizio i materiali fossero da noi ugualmente trattenuti ed utilizzati, i termini di pagamento della relativa fattura decorreranno inderogabilmente dalla data di ricevimento della documentazione mancante.

In ogni caso il fornitore dovrà indicare all'acquirente il Paese di origine di ciascun materiale fornito in relazione all'ordine di acquisto.

Se applicabile al caso specifico, il materiale fornito in base all'ordine di acquisto sarà accompagnato da 2 copie del/i 'Manuale/i di istruzione e manutenzione' richiesti dalle specifiche di fornitura dell'acquirente.

ARTICOLO 17 - PAGAMENTO

I termini di pagamento sono specificati nell'Ordine di Acquisto.

Il pagamento verrà posticipato nel caso di eventuali non conformità o di difetti riscontrati dall'acquirente nel materiale consegnato. In tal caso la data di inizio pagamento decorrerà a partire dalla data in cui i difetti e le non conformità saranno corretti.

ARTICOLO 18 - DOCUMENTI dipendenti o sub fornitori.

Un originale e una copia delle fatture devono essere spedite all'indirizzo indicato nell'ordine di acquisto. Le seguenti informazioni saranno fornite nelle fatture: a) numero dell'ordine di acquisto con l'eventuale relativa modifica; b) numero della posizione; c) codice materiale dell'acquirente; d) descrizione relativa, quantità e prezzo per unità; d) numero di conto bancario (codice ABI, CAB, CIN e IBEN per i fornitori italiani e quelli applicabili tra i codici SWIFT, ABA, SORT, IBAN, insieme all'indirizzo della banca, per i fornitori stranieri); e) codice del fornitore assegnato dall'acquirente; g) destinatario del materiale; h) numero dei documenti di consegna. Le fatture non contenenti i dati come sopra indicati saranno considerate incomplete e restituite al fornitore.

La fattura sarà soggetta alle condizioni fiscali in vigore al momento dell'emissione.

In caso di materiale spedito verso destinazioni diverse rispetto allo stabilimento/magazzino acquirente, una copia dei documenti di consegna dovrà essere spedita all'ufficio acquirente che ha emesso l'ordine di acquisto, per fini amministrativi.

Se la documentazione spedita all'acquirente viene trovata incompleta o non in conformità con le precedenti

istruzioni, i termini di pagamento delle relative fatture decorreranno dalla ricezione della completa e corretta documentazione richiesta.

Nessuna spesa extra sarà ammessa senza specifica accettazione scritta dell'acquirente.

Tutta la corrispondenza commerciale dovrà indicare il numero dell'Ordine di Acquisto e sarà indirizzata all'ufficio ordinante

come indicato nell'ordine di acquisto, ad eccezione delle fatture/documenti di pagamento.

ARTICOLO 19 - RAPPORTO DI AVANZAMENTO LAVORO

Fino all'evasione dell'ordine, qualora richiesto, il Fornitore si impegna a fornire con frequenza quindicinale a mezzo telefax all'unità approvvigionamenti emittente l'ordine un rapporto dettagliato circa lo stato di avanzamento lavori.

ARTICOLO 20 - ACCESSO ALL'IMPIANTO, ISPEZIONE DEL MATERIALE

Al fine di consentire all'acquirente di ispezionare e testare la qualità del materiale oggetto dell'ordine di acquisto, previa notifica al fornitore di una tale volontà, il fornitore dovrà consentire all'acquirente e i suoi rappresentanti (e dovrà ottenere un tale simile diritto da parte di eventuali subfornitori autorizzati) il ragionevole accesso in: a) tutti i luoghi dove il materiale viene prodotto o è in deposito, e b) tutti i luoghi dove i servizi vengono eseguiti.

L'ispezione del materiale dovrà essere eseguita solo da parte del personale dell'acquirente oppure di altre entità di controllo espressamente delegate dall'acquirente.

Se deve essere eseguita un'ispezione o un controllo presso gli stabilimenti del fornitore o dei suoi subfornitori, il fornitore, senza alcun costo aggiuntivo per l'acquirente, dovrà mettere a disposizione adeguate strutture e fornire assistenza al fine di garantire agli ispettori, durante l'esercizio dei loro doveri, sicurezza e comodità. Il fornitore permetterà al rappresentante o al cliente dell'acquirente di accedere ai locali adibiti all'esecuzione dell'ordine di acquisto al fine di verificare lo stato ed il progresso della produzione e di assistere ad ogni ispezione e controllo. Tale accesso non solleva il fornitore da alcuno dei suoi obblighi.

ARTICOLO 21 - SOSTITUZIONE SCARTI

Il fornitore si impegna a sostituire gli eventuali particolari che dovessero risultare scarti in sede di collaudo e/o di lavorazione e/o di montaggio per difetti imputabili al fornitore stesso entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della lettera di segnalazione di scarto. Tale sostituzione dovrà essere effettuata franco il luogo di destinazione indicato nell'ordine.

ARTICOLO 22 - INVARIABILITA' PREZZI

I prezzi fissati si intendono bloccati anche se si dovessero verificare variazioni in aumento dei prezzi dei materiali e del costo della mano d'opera, per qualsiasi causa od evenienza anche di forza maggiore, dalla data dell'ordine stesso fino alla completa esecuzione del contratto o alla sua cessazione, con espressa rinuncia da parte Vostra ad avvalerVi di quanto disposto dagli articoli 1467 e/o 1664 del Codice Civile.

ARTICOLO 23 - COLLAUDO - PRESCRIZIONI PER CONTROLLO QUALITA'

1) Controlli

Ogni singola posizione d'ordine dovrà essere da parte Vostra controllata in accordo alla documentazione tecnica richiamata in ordine della quale sarà Vostra cura assicurarVi di esserne in possesso in maniera completa e aggiornata; sarà Vostra premura attenerVi a quanto specificamente indicato nel Quality Control Plan (QCP) e nel Piano Richieste Aggiuntive (PRA) per i particolari soggetti a tali controlli.

2) Convocazioni per controllo c/o il Vostro stabilimento

Dopo l'esecuzione della Vostra attività di controllo di cui al punto 1 sarà Vostra cura convocare il nostro collaudo prima di ogni spedizione avendo cura di raggruppare più materiale possibile nel rispetto delle date di consegna definite. Le convocazioni dovranno essere inviate tramite un fax o e-mail con minimo tre (3 giorni) di anticipo sulla data contrattuale di consegna.

Detto fax dovrà riportare i seguenti dati:

- numero Vostro protocollo interno
- destinazione del materiale
- numero ordine e posizione
- numero degli allegati

Il materiale potrà essere spedito solo dopo risposta fax da parte unità COLL/ARR.

Interventi di controllo da parte del nostro personale che, per mancato rispetto di quanto sopra esposto, dovessero essere ripetuti o prolungati, vi potranno essere da noi addebitati

ARTICOLO 24 - GARANZIA

Il fornitore garantisce il buon funzionamento della fornitura in oggetto e, in ogni caso, che la fornitura stessa è rispondente alle caratteristiche, alle norme e alle specifiche convenute, che i materiali impiegati sono esenti da vizi o difetti e che la progettazione e la lavorazione sono state eseguite a perfetta regola d'arte e in accordo alle più recenti tecnologie. Il periodo di garanzia è di 18 mesi dalla data di messa in esercizio e

comunque non oltre 24 mesi dalla data di consegna. I nuovi pezzi in sostituzione a quelli danneggiati avranno lo stesso periodo di garanzia di quello originale, con decorrenza dalla data di sostituzione. Eventuale benestare alla spedizione da parte di nostri ispettori o collaudatori non potrà essere considerato liberatorio né vi manleverà dalle responsabilità derivanti dalla garanzia di cui sopra. Pertanto, qualora durante il periodo suddetto la fornitura non funzionasse in conformità alle caratteristiche, alle norme ed alle specifiche convenute, ovvero presentasse vizi o difetti o non conformità attribuibili o riferibili ai materiali impiegati o alla progettazione o alla lavorazione eseguita, sarete tenuti, a nostra scelta e previo nostro benestare circa l'esecuzione:

- 1) a sostituire in opere a vostra cura e spese la fornitura con altra uguale e conforme alle prescrizioni contenute nell'ordine, oppure
- 2) a riparare e rendere in opera senza ritardo a vostra cura e spese la fornitura difettosa o non conforme; fermo restando che ci riserviamo comunque la facoltà di:
- 3) rifiutare definitivamente la fornitura non conforme alle prescrizioni contenute nell'ordine, con conseguente risoluzione dell'ordine stesso per vostra colpa. In questo caso ci risarcirete tutti i danni causati e ci restituirete le somme già incassate.
- 4) provvedere direttamente, previo avviso al fornitore, all'eliminazione dei difetti e delle non conformità. Tutte le spese ed i costi sostenuti ci saranno da voi rimborsati a prima richiesta, salva la nostra facoltà di procedere a compensazione con altre somme a qualsiasi titolo a voi dovute. In nessun caso potrete rifiutare o ritardare tale rimborso. Tutte le parti riparate o sostituite durante il periodo di garanzia godranno di un nuovo periodo di garanzia uguale a quello originale.

Qualsiasi parte sostituita o riparata sotto garanzia, se richiesta indietro dal fornitore, sarà restituita a spese del fornitore. In tale ultimo caso, qualsiasi eventuale costo conseguente di re-istallazione del materiale, tecnicamente effettuata dall'acquirente, sarà addebitata al fornitore.

Qualsiasi sostituzione, modifica o riparazione fatta dal fornitore dovrà essere effettuata entro un termine predeterminato che dovrà essere concordato tra le parti nell'ordine oppure di volta in volta in base al singolo caso concreto.

La garanzia coprirà ogni materiale fornito dal fornitore o da una terza parte comunque collegata al fornitore.

La garanzia si estenderà all'acquirente, ai suoi successori, cessionari, e utilizzatori del materiale.

Il presente articolo deve essere inteso in aggiunta a qualsiasi altro diritto e rimedio garantito dalla legge applicabile, incluso il risarcimento per qualsiasi danno documentato eventualmente sofferto dall'acquirente in relazione al presente articolo.

ARTICOLO 25 - CONFORMITA' A LEGGI E PROCEDURE DELL'ACQUIRENTE

Il fornitore dichiara, garantisce e certifica che rispetterà e si conformerà a tutte le leggi e a tutti i regolamenti vigenti durante l'esecuzione dell'ordine di acquisto, indusse le disposizioni legislative emanate dalla Comunità Europea (come direttive, regolamenti ed ordinanze) ed a tutte le leggi nazionali e locali emanate nel paese dove verrà effettuata la consegna intermedia e/o finale del materiale, entro i limiti di applicabilità al materiale ordinati dall'acquirente. La conformità da parte del fornitore alle normative di cui sopra dovrà avvenire a spese del fornitore stesso e sotto la sua responsabilità.

Ambiente, Salute & Sicurezza (EHS). Il fornitore dovrà conformarsi a tutte le normative disciplinanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, la qualità dell'ambiente, la sicurezza e la salute dei lavoratori, l'imballaggio, la marcatura, la spedizione e la documentazione del materiale pericoloso. Il fornitore dovrà conformarsi a tutte le procedure dell'acquirente collegate agli argomenti menzionati. Controlli. Il fornitore potrà essere soggetto a controlli periodici eseguiti al fine di verificare l'effettiva conformità con le normative e le procedure EHS dell'acquirente. Il mantenimento dello stato di fornitore dipenderà anche dai risultati delle menzionate verifiche periodiche. Il fornitore dovrà nominare un suo rappresentante munito di sufficiente esperienza, di poteri di gestire il personale del fornitore stesso e in grado di garantire la sicurezza durante le attività da eseguire. Informazioni specifiche riguardanti il sito verranno comunicate dall'acquirente in relazione alle specifiche attività che il fornitore dovrà eseguire. Il personale del fornitore verrà equipaggiato dal fornitore stesso con tutti gli strumenti necessari per completare i lavori. L'uso di strumenti dell'acquirente non sarà ammesso a meno che ciò non venga espressamente concordato dalle parti per iscritto. Il fornitore dovrà fornire idonea copertura assicurativa per tutto il suo personale presso i siti menzionati con copertura di ogni infortunio/malattia derivante dall'esecuzione del servizio. Notifiche all'Acquirente. Ogni evento relativo a questioni EHS, collegati ad attività del fornitore eseguite in siti dell'acquirente o del cliente dell'acquirente o collegati al materiale fornito dal fornitore dovrà essere notificato all'acquirente.

Sostanze chimiche nei materiali. Il fornitore garantisce che ogni sostanza chimica contenuta nel materiale venduto o altrimenti trasferito all'acquirente è presente nella lista delle sostanze chimiche redatta e pubblicata dall'Inventario Europeo delle Sostanze Chimiche Commerciali Esistenti (EINECS) e successivi emendamenti (e relative regolamenti e standard), oppure in liste equivalenti applicabili localmente nel luogo

in cui il materiale verranno inviati. In ogni caso il materiale venduto o trasferito all'Acquirente non deve contenere arsenico, amianto, PCB (polychlorobiphenyls), PCT (polychloro triphenils) o altre sostanze chimiche (imitate dal Protocollo di Montreal. Ogni sostanza chimica o prodotto fornito, usato, spedito o comunque portato all'interno dei siti dell'Acquirente o del cliente dell'Acquirente dovrà essere accompagnato da un "Certificato di sicurezza del materiale" (MSDS) in conformità alla Direttiva UE 2001/58/EC.

L'Acquirente si riserva il diritto di negare l'autorizzazione all'introduzione di sostanze/prodotti chimici a suo discrezionale giudizio. Il Fornitore certifica che il materiale è conforme alle nuove direttive UE, alle direttive di Approccio Globale e agli Standard armonizzati, inclusa ogni relativa normativa nazionale e locale.

Certificazione CE. Il Fornitore dichiara, garantisce e certifica che tutto il materiale indicato nell'Ordine di Acquisto sarà conforme alle direttive UE relative alla sicurezza dei prodotti, incluse, ma non limitatamente a, una o più delle seguenti direttive, ove applicabili: a) Direttiva Macchine (98/37/CE e successivi emendamenti - in riferimento a questo, il Fornitore dovrà inviare una certificazione di conformità certificante la conformità del materiale, da inserire nel dossier di certificazione assieme al manuale di istruzioni ed assistenza); b) Direttiva sul Basso Voltaggio (93/68/CE e successivi emendamenti); c) Direttiva Atex 1 (94/09/CE e successivi emendamenti) e Direttiva Atex 11 (99/92/CE e successivi emendamenti); d) Direttiva sulle Apparecchiature a Pressione (97/23/CE e successivi emendamenti); e) Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica (89/336/CE e successivi emendamenti).

Export-Control. Il Fornitore dovrà conformarsi a tutti i regolamenti e leggi applicabili in materia di Export-Control. Il Fornitore dovrà indennizzare e mantenere indenne da ogni responsabilità l'Acquirente per quanto concerne proteste, richieste, danni, costi, multe, penali, parcelle legali e ogni altro costo derivanti dalla mancata ottemperanza da parte del Fornitore a tutte le leggi e i regolamenti applicabili riguardanti l'Export-Control.

Personale del Fornitore. Il Fornitore garantisce che durante l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto: a) non userà personale in violazione di leggi sul lavoro minorile; b) non userà prigionieri o persone soggette a lavoro forzato; c) si conformerà a tutte le normative sull'immigrazione di tutte le giurisdizioni sotto le quali il suo personale eseguirà i lavori; c) si conformerà a tutte le normative applicabili riguardanti il diritto dei lavoratori; d) nessun membro del suo personale è o è stato un criminale in alcun Paese del mondo. Il personale del Fornitore non dovrà mai essere considerato dipendente o comunque agente dell'Acquirente né sarà autorizzato a partecipare ad alcun benefit o privilegio concesso dall'Acquirente ai suoi dipendenti. Il Fornitore si impegna, per proprio conto, a mantenere l'Acquirente indenne da qualsiasi reclamo proposto dal personale del Fornitore o da altri in relazione al lavoro eseguito come indicato nell'Ordine di Acquisto. Il Fornitore riconosce ed accetta che ricade sotto la sua responsabilità il fornire e mantenere validi tutti i necessari permessi e documenti richiesti in relazione all'esecuzione dell'Ordine di Acquisto, inclusi, senza limitazione, i visti e i passaporti per i suoi dipendenti. Il Fornitore dovrà ottenere tutti questi permessi, licenze, visti e documenti in anticipo al fine di evitare qualsiasi ritardo. Il Fornitore, durante l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto, dovrà conformarsi a tutte le normative locali assicurative, previdenziali e antinfortunistiche vigenti nel luogo di esecuzione dell'Ordine di Acquisto stesso (vedere l'articolo 14 per le assicurazioni). In case di non-conformità con i punti che precedono l'Acquirente avrà il diritto di terminare l'Ordine di Acquisto senza alcun ulteriore compenso.

Notifica di irregolarità. Qualunque irregolarità notata dal Fornitore durante l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto dovrà essere resa nota all'Acquirente. La mancata conformità del Fornitore alla procedura sopra menzionata potrà costituire motivo per rifiutare la fornitura.

ARTICOLO 26 - MODIFICHE

Modifiche all'Ordine di Acquisto. L'Acquirente ha il diritto, in ogni momento, ad apportare modifiche all'Ordine di Acquisto in una o più delle seguenti disposizioni. a) disegni, modelli o specifiche qualora il materiale da fornire venga prodotto appositamente per l'Acquirente; b) metodi di spedizione e di imballaggio del materiale; c) luogo e data di consegna; d) quantità del materiale fornito; e) qualità del materiale fornito; f) caratteristiche dei servizi. Tali modifiche dovranno essere notificate al Fornitore e dovranno risultare per iscritto in apposito documento ("Modifica d'Ordine"). Se le modifiche apportate dall'Acquirente all'Ordine di Acquisto determineranno un aumento o una riduzione del costo delta prestazione o del tempo richiesto per svolgere la prestazione, le Parti potranno concordare per iscritto un equo adeguamento del prezzo o del programma di consegna o di entrambi. Tale equo adeguamento dovrà includere solo i costi documentati necessariamente sostenuti dal Fornitore quale conseguenza diretta della/e modifica/he. Qualsiasi richiesta del Fornitore per l'adeguamento previsto da questo articolo sarà considerata rinunciata a meno che non venga presentata entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione da parte del Fornitore della modifica. Modifiche alle Condizioni Generali di Acquisto. Ogni modifica apportata a queste Condizioni Generali di Acquisto dovrà avvenire per iscritto ed il relativo documento dovrà essere debitamente sottoscritto da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.

ARTICOLO 27 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI DEL FORNITORE

L'acquirente dichiara che ogni dato soggetto a tutela della privacy fornito dal fornitore in relazione all'esecuzione dell'ordine di acquisto verrà trattato per i soli scopi relativi all'esecuzione dello stesso ordine di acquisto e in conformità alla legge italiana 675/96.

ARTICOLO 28 - DIRETTIVE COMUNITARIE CEE E LEGGI

E' fatto obbligo al Venditore di rispettare quanto previsto dalle direttive emanate dalla CEE applicabili alle forniture oggetto dell'ordine di acquisto. In aggiunta a quanto sopra, il Venditore, sotto la sua diretta responsabilità, dovrà adempiere nella misura in cui siano applicabili, a tutti gli obblighi previsti dalla legge italiana per l'esecuzione di forniture di materiali e servizi.

ARTICOLO 29 - LEGGE APPLICABILE

L'ordine di acquisto, le sue clausole e le condizioni generali di acquisto sono disciplinate, eseguite ed interpretate in conformità alla Legge Italiana.